

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4449 del 09/08/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-1938 del 18/04/2023 intestata a PLASTISAVIO S.P.A. per lo stabilimento di lavorazione materie plastiche sito nel Comune di Bertinoro, Via Siena n. 329.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4624 del 09/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno nove AGOSTO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-1938 del 18/04/2023 intestata a PLASTISAVIO S.P.A. per lo stabilimento di lavorazione materie plastiche sito nel Comune di Bertinoro, Via Siena n. 329.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-1938 del 18/04/2023 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PLASTISAVIO S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione materie plastiche sito nel Comune di Bertinoro, Via Siena n. 329”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro con Atto Prot. Com.le 8097 del 21/04/2023;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Bertinoro in data 18/03/2024, acquisita al Prot. Com.le 5746 e da Arpae al PG/2024/52316, da **PLASTISAVIO S.P.A.** per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- comunicazione art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la nota Prot. Com.le 7934 del 16/04/2024, acquisita al PG/2024/70975, con la quale il SUAP ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto integrazioni;

Viste le integrazioni presentate in data 14/05/2024, acquisite al Prot. Com.le 9933 e da Arpae al PG/2024/89194;

Visto il seguente parere sull'impatto acustico espresso con nota Prot. Com.le 14508 del 16/07/2024, acquisita al PG/2024/131550: *“(…) Vista la dichiarazione del Tecnico Competente in Acustica, (…), presentata in allegato alla istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto, con la quale il TCA dichiara: “che l'attività di LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE della Ditta Plastisavio S.p.A. sita in Comune di BERTINORO, località Capocolle, via Siena, 329 (FC) CAP 47032, rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Bertinoro (FC) in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora.”;*

Si ritiene che non sia necessario prevedere il rilascio di nulla osta di cui all'art. 8 della L. 26.10.1995, n. 447.

Il titolare dell'attività è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico. In caso di future modifiche sulle sorgenti sonore, dovrà essere presentata idonea Documentazione di Impatto Acustico.”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 02/08/2024, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 09/08/2024, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B;

Dato atto che in riferimento agli obblighi derivanti delle disposizioni di cui al Libro I Titolo I Cap. II di cui all'ex art. 67 comma 1 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti la documentazione antimafia, è stata inoltrata richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.159/2011 alla competente Prefettura di Forlì-Cesena attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), in data 04/07/2024, acquisita al prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0054959_20240704, per la Società PLASTISAVIO S.p.A.;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

- *“4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.”;*
- *“4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]”;*

Considerato che ad oggi non risulta pervenuto alcun riscontro alla suddetta richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 e, considerato il mancato preavviso alla scrivente Amministrazione richiedente/procedente circa ulteriori verifiche di particolare complessità da svolgersi da parte della Prefettura di Forlì-Cesena;

Accertata l'impossibilità da parte di Arpae di condurre gli accertamenti antimafia con modalità alternative e di acquisire aliunde la comunicazione antimafia, e considerata inoltre la necessità della scrivente Amministrazione di pervenire alla conclusione del procedimento amministrativo in essere;

Viste le autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., acquisite agli atti di Arpae con PG/2024/145674, PG/2024/145911 e PG/2024/145914 del 08/08/2024, attestanti l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte degli amministratori, sindaci, soci di maggioranza e organismo di vigilanza della Società PLASTISAVIO S.p.A. sottoposti a verifica antimafia;

Ritenuto di poter procedere al rilascio del titolo autorizzativo, anche in assenza delle suddette comunicazioni antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-1938 del 18/04/2023 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PLASTISAVIO S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione materie plastiche sito nel Comune di Bertinoro, Via Siena n. 329”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro con Atto Prot. Com.le 8097 del 21/04/2023, come segue:

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B, con l'ALLEGATO B parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-1938 del 18/04/2023 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PLASTISAVIO S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione materie plastiche sito nel Comune di Bertinoro, Via Siena n. 329"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro con Atto Prot. Com.le 8097 del 21/04/2023, **come segue:**
 - **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B, con l'ALLEGATO B parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-1938 del 18/04/2023.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-1938 del 18/04/2023 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

E' fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento è attualmente autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-2023-1938 del 18/04/2023, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 21/04/2023 prot. n. 8097, relativa all'attività di lavorazione materie plastiche svolta nel Comune di Bertinoro (FC), Via Siena n. 329.

Con l'istanza di modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto si richiede, relativamente alle emissioni in atmosfera, quanto segue:

- realizzazione di due stazioni nella nuova linea di selezione densimetrica con inserimento della nuova emissione E3 ad esse collegata;
- non realizzazione dell'emissione E1 e relativo impianto;
- aumento quantitativi di rifiuti su cui svolgere attività di recupero da 5 t/g a 50 t/g
- estensione dei tempi massimi di lavoro degli impianti da 8 h/g a 24 h/g.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2024/57517 del 26/03/2024, aggiornata in data 22/05/2024 PG/2024/94129, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PG/2024/57519 del 26/03/2024, aggiornata in data 22/05/2024 PG/2024/94136, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì con nota prot. 168899 del 21/06/2024, acquisita al protocollo di Arpae PG/2024/114715 del 20/06/2024, ha espresso di seguito riportato:

“In relazione alla richiesta in oggetto (ns prot. 0084522 del 27/03/2024 e ns prot. 0139461 del 23/05/2024), valutata la documentazione agli atti (ns prot. 76068 del 19/03/2024, ns prot. 0105490 del 17/04/2024 e ns prot. 0131533 del 15/05/2024),

considerato il contesto prevalentemente industriale con presenza di qualche edificio residenziale nelle vicinanze dell'attività lavorativa in oggetto (classificabile come Industria Insalubre di II classe elenco B n.42 D.M. 05/09/1994) e l'aumento di numero e durata delle emissioni (nuova emissione E3; E2 passa da 8 ore al giorno a 24 ore al giorno) e dei quantitativi di rifiuti in lavorazione (le attuali 5 tonnellate al giorno passano a 50 tonnellate al giorno) oggetto della presente istanza,

preso atto dell'altezza dei camini delle suddette emissioni e della presenza di impianti di abbattimento e di quanto dichiarato dal proponente circa l'assenza nel ciclo produttivo che genera emissioni in atmosfera di materie prime o ausiliare pericolose ai sensi del nuovo comma 7 bis art.271 D.Lgs 152/06 introdotto dal D.Lgs 102/2020,

in accordo con le prescrizioni di ARPAE ST,

si esprime, per quanto di specifica competenza della U.O. Igiene e Sanita' Pubblica, Parere Favorevole".

Il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpaè ha prodotto la relazione tecnica prot. PG/2024/106239 del 10/06/2024, contenente quanto di seguito riportato:

"(..Omissis..)

La nuova linea è costituita da due selezionatori così descritti:

NUOVE STAZIONI 5 e 6:

5) Linea di selezione densimetrica: F50, separazione plastica da metallo, vetro e alluminio. Il materiale di sottovaglio in uscita dal macchinario Delta viene posto in un silo di miscelazione ed inviato alla tavola densimetrica F50, dalla quale escono da un lato il materiale plastico, che verrà insaccato e gestito come rifiuto, e dall'altro metalli, vetro ed alluminio che vengono inviati alla successiva fase F30.

6) Linea di selezione densimetrica: F30, separazione materiale metallico da vetro ed alluminio.

Il materiale in uscita dalla selezione F50 viene inviato alla tavola densimetrica F30 nella quale avviene la separazione fra materiali metallici e materiali in vetro ed alluminio. Entrambi vengono separatamente gestiti come rifiuti, e conferiti a terzi per lo smaltimento.

L'impianto è attualmente autorizzato per trattare 50 tonnellate al giorno. Gli impianti sono attivi 24 h/g per 250 giorni all'anno.

La linea può trattare circa 2 tonnellate di rifiuti all'ora.

Considerazioni normative e proposta di valori limite

Si osserva innanzitutto che il rifiuto trattato con la prima linea di selezione (macchinario DELTA) e che arriverà alla linea 2 è molto eterogeneo, poiché non contempla solo rifiuto da imballaggio (150102), che generalmente viene riconosciuto e separato con buona efficienza, ma contiene codici EER quali il 200139 e il 191204 che contengono gomma, materiali compositi e rifiuti plastici di origine molto diversa (termoindurenti, termoplastici, poliaccoppiati..).

La linea ha il fine di separare da questa massa di plastiche miste, quella parte di materiali totalmente estranei quali vetro, metalli (ferrosi) e alluminio.

La tecnologia dei selettori è basata su getti di aria che spingono in alto le microplastiche, costituite da sfondi da sovrapposizione <4 mm, e separano questi frammenti da materiali di uguale dimensioni, ma di maggior densità (che rimangono quindi sul fondo).

Nella scheda RSn2, quella relativa al recupero di materia per i codici EER 070213,120105,160306 è messa in evidenza la possibile presenza di Pb e Cd fino al 3% ed allo 0.3% rispettivamente. Assieme a questi metalli, possono essere presenti altri additivi, cariche, pigmenti, etc che non vengono menzionati, sostanze non direttamente "disponibili" ma comunque presenti nella massa che viene avviata al trattamento..

Il rifiuto trattato in ingresso è di circa 6,5 tonnellate al giorno (valore ottenuto considerando che la percentuale di prodotto recuperato è il 75% di quello che entra, ed è pari a 5 tonnellate/giorno); pertanto la quantità di Pb che entra nel selettore può teoricamente essere approssimativamente di 200 kg e analogamente pari a 20 kg di Cd.

Ciò premesso non si ritiene necessario approfondire la presenza di metalli nell'emissione E3 perché la tipologia di trattamento che subisce la materia in entrata, una sollecitazione meccanica molto "soft", ottenuta soffiando aria e indirizzando le frazioni leggere verso l'uscita del selettore, non comporta variazioni chimiche o fisiche nel prodotto in uscita, né sollecita termicamente la plastica trattata.

Sono sicuramente presenti polveri di tipo organico, derivanti dallo sfregamento tra i vari materiali plastici, quindi particolato di natura polimerica e con granulometria variamente distribuita.

Per l'abbattimento delle polveri è previsto un filtro a maniche costituito da 32 maniche, superficie filtrante pari a 31 mq, che rapportato alla portata di 4000 nmc/h dà una velocità di filtrazione di 0.035 m/s, adeguata a quanto richiesto dal CRIAER nell'allegato III:

Con sistemi di pulizia ad aria compressa in controcorrente e mezzo filtrante a maniche o tasche di feltro con grammatura di 400-600 g.m⁻² 1,8 - 2,4 m/min 0,03 – 0,04 m.s⁻¹

Per il valore limite delle polveri vale quanto previsto al DM 5/2/98 Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 all'allegato 1, suballegato 2; esso prevede la riduzione del 10% del VLE per le attività di recupero di materia dai rifiuti pertanto il limite previsto per le polveri, di 10 mg/nmc, è ridotto a 9 mg/nmc.

In considerazione del fatto che a modifica richiesta dal gestore comporta una variazione così importante di quantitativi di materiale lavorato (da 5 a 50 t/g) e che i Bat Ael per il trattamento meccanico di rifiuti indica 5 mg/Nmc come limite di emissione per il materiale particellare, si valuta di proporre detto limite per l'emissione E3.

Emissione	attività	portata Nmc/h	Temp °C	inquinanti	limite	h/g	impianto abbattimento
E3	selettore F50 e F30	4000	20	polveri	5	24	filtro a maniche

Si prescrive:

- ❖ di registrare le pesate dei rifiuti processati onde verificare il rispetto del limite sul rifiuto in entrata di 50 tonnellate/giorno
- ❖ la messa a regime dell' emissioni E3 che dimostri il rispetto dei valori limite indicati in tabella

CONCLUSIONI

Non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della presente istanza alle condizioni e prescrizioni sopra indicate.”.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, sulla base della relazione tecnica istruttoria di Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra riportata, ha espresso le seguenti valutazioni:

- a parte la nuova emissione E3 per la quale si prevede un valore limite di 5 mg/Nmc per le Polveri totali in applicazione delle BAT AEL, la modifica consiste anche nell'incremento della capacità di lavorazione di tutto lo stabilimento da 5 t/g ad un massimo di 50 t/g (recupero di rifiuti plastici) che è correlata anche e soprattutto con l'emissione esistente E2 da 21.000 Nmc/h (precedentemente autorizzata con valore limite per le Polveri totali pari a 9 mg/Nmc). Sulla base di questo incremento (giustificato in parte con incremento delle ore di attività 8 h/g a 24 h/g che nella pratica non giustifica i quantitativi suddetti su base giornaliera) appare necessario considerare anche E2 come modificata, non solo per le ore al giorno di attività ma anche per quantitativo di materiale orario avviato a recupero e lavorato con gli impianti collegati ad E2. In riferimento alle BAT AEL si ritiene pertanto necessario assegnare anche a E2 il valore limite di 5 mg/Nmc per le Polveri totale e richiedere alla Ditta di eseguire la messa in esercizio dell'emissione modifica con l'esecuzione di 3 controlli in fase di messa a regime;
- la proposta di prescrizione di registrare le pesate dei rifiuti processati onde verificare il rispetto del limite sul rifiuto in entrata di 50 tonnellate/giorno, non derivando da norme relative alle emissioni in atmosfera e non avendo come scopo quello di contenere le emissioni in atmosfera, non viene inserita nel titolo relativo alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 Dlgs 152/06 ma nel titolo relativo all'attività di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art 216 del Dlgs 152/06.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto inoltre necessario aggiornare alcune prescrizioni ed inserirne di nuove in modo da chiarire meglio gli

adempimenti previsti dalla normativa a carico del Gestore, in conformità alle recenti linee guida interne di Arpae.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Bertinoro in data 21/04/2023 prot. n. 8097, e quella presentata per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE ET1 – CALDAIA per riscaldamento (230 kW, a metano)

relativa a impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tale non soggetto ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera**, derivanti dall'attività di lavorazione materie plastiche, **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E2 – IMPIANTO DI SELEZIONE RIFIUTI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con micromanometro differenziale

Portata massima	21.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	5	mg/Nmc

EMISSIONE E3 – IMPIANTO SELEZIONE DENSIMETRICA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con micromanometro differenziale

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	5	mg/Nmc

2. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06 e s.m.i, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forli-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forli-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Bertinoro, la **data di messa in**

esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E2** e alla **nuova emissione E3**, con un anticipo di almeno 15 giorni.

3. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E2** e alla **nuova emissione E3** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
4. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E2** e alla **nuova emissione E3**, e per un periodo di 10 giorni, il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
5. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 2.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 3.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime della emissione modificata E2 e alla nuova emissione E3 si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, **il Gestore deve inviare** all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) **oltre ai risultati** dei rilievi di cui al precedente punto 4., **una relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
7. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** della **emissione modificata E2** e alla **nuova emissione E3**, con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
9. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività

prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 8. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
10. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

11. Ogni **interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle **emissioni E2 ed E3** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:
- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
 - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

12. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato

da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

13. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo dovrà essere rispettato quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
----------------------	---

Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
-------------	--

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento e devono essere conformi per l'uso in esterno in sicurezza
14. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

15. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che la Ditta **PLASTISAVIO S.p.A.**, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, via della Liberazione n. 25, è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione dirigenziale di Arpae SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2023-1938 del 18.04.2023, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 21.04.2023, per l'impianto sito nel Comune di Bertinoro – Via Siena n. 329;

Tenuto conto che l'AUA sopraccitata ricomprende, all'Allegato B "Recupero rifiuti", l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 18.03.2024 e acquisita al PG di Arpae n. 52316 del 19.03.2024, dalla Ditta **PLASTISAVIO S.p.A.**, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale determinazione dirigenziale di Arpae SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2023-1938 del 18.04.2023, comprensiva anche della comunicazione di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per l'attività di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi;

Considerato che le principali modifiche che la ditta intende apportare alla comunicazione per il recupero di rifiuti non pericolosi riguardano i seguenti aspetti:

- aumento del quantitativo totale annuo dei rifiuti in ingresso che passerà dalle attuali 1.250 t/a alle future 12.500 t/a, con particolare riferimento all'aumento dei quantitativi di rifiuti recuperati mediante operazione di recupero R3 per i rifiuti di plastica delle tipologie 6.1 e 6.2 ;
- incremento dei quantitativi di rifiuti in lavorazione, operazione R3, che passeranno dall'attuale limite di 5 t/g ad un massimo di 50 t/g;
- conseguente passaggio dalla classe 6 - Inferiore a 3.000 tonnellate alla classe 4 - Superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350;
- sostituzione della linea di selezione materiali plastici in PET con l'inserimento di una nuova linea di selezione densimetrica dei rifiuti suddivisa in due stazioni: tavola densimetrica F50 per la separazione del materiale plastico, poi gestito come rifiuto, da metallo, vetro e alluminio, che verranno poi inviati alla tavola densimetrica F30 nella quale avviene la separazione fra materiali metallici e materiali in vetro ed alluminio. tutte le frazioni separate verranno gestite come rifiuti e conferite a terzi per lo smaltimento;
- conseguente revisione del layout dell'impianto;

Vista la nota del Comune di Bertinoro prot. N. 0007934/2024 del 16.04.2024, acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/70975 del 17.04.2024, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013 e contestualmente sono stati sospesi i termini del procedimento al fine acquisire la documentazione integrativa richiesta da Arpae SAC di Forlì-Cesena con nota PG/2024/70495 del 16.04.2024;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa integrativa della Ditta Plastisavio S.p.A., trasmessa dal SUAP del Comune di Bertinoro con prot. N. 0010068/2024 del 15.05.2024, acquisita agli atti di Arpae con nota PG/2024/89194 del 15.05.2024, in risposta alla suddetta richiesta di integrazioni di Arpae del 16.04.2024;

Considerato che, in merito all'assoggettamento alla normativa di VIA e in particolare alle procedure di Valutazione Ambientale Preliminare ai sensi della L.R. 4/18 e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e/o di Screening:

- il proponente Ditta Plastisavio S.p.A. ha presentato alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/18 "*Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti*", l'istanza per l'avvio della verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativa al progetto per l'aumento del quantitativo di rifiuti da sottoporre all'operazione di recupero R3, in quanto ricade tra quelli di cui all'Allegato B della L.R. 4/2018, nella categoria B.2.60) "*Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2)*", per la modifica di un impianto ricadente nella categoria B.2.50 "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006*";
- la Regione Emilia-Romagna, con atto del dirigente Determinazione N. 23174 del 06/11/2023, ha disposto di escludere dall'ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 4/2018, il progetto denominato "Impianto di Recupero Rifiuti Plastici", localizzato nel Comune di Bertinoro (FC), proposto da Plastisavio S.p.a., per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto della condizione ambientale di seguito indicata: "*1. dovrà essere presentato in sede di istanza di autorizzazione uno studio di fattibilità per l'installazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*";
- successivamente il proponente Ditta Plastisavio S.p.A. ha presentato alla Regione Emilia-Romagna (PG/2024/0119833 del 07/02/2024), l'istanza per l'avvio della Valutazione ambientale preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.lgs. 152/2006, per le modifiche all'impianto esistente (eliminazione dall'autorizzazione della linea di selezione materiali plastici in PET, inserimento di una nuova linea di selezione densimetrica dei rifiuti suddivisa in due stazioni);
- con nota del 26/02/2024, acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/37383, la Regione Emilia-Romagna ha comunicato che le modifiche proposte dalla Ditta Plastisavio S.p.A. rientrano nella tipologia di cui all'art. 6, comma 9 bis del D.lgs. 152/2006 e che le stesse non necessitano di essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi;

Ritenuto pertanto che, relativamente all'attività di recupero rifiuti di cui all'allegato B dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2023-1938 del 18.04.2023, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 21.04.2023, per l'impianto sito nel Comune di Bertinoro – Via Siena n. 329, trattasi di modifica sostanziale, che comporta la necessità di aggiornare l'allegato stesso;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale per l'attività di recupero in oggetto che per la modifica richiesta consistente nell'aumento dei quantitativi di rifiuti gestiti in impianto passa dalla classe 6 alla classe 4, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. per quanto applicabili all'impianto;

Fatto salvo:

- quanto previsto in materia di normativa antincendio;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- quanto previsto dalla normativa urbanistico-edilizia;
- quanto previsto dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, con particolare riferimento alle disposizioni della sopra citata Determinazione N. 23174 del 06/11/2023 e alla nota della Regione Emilia-Romagna acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/37383 del 26/02/2024;

PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

- Elaborato grafico acquisito al PG/2024/89194 del 15.05.2024, denominato "*Planimetria dello stabilimento di via Siena n. 329 con indicazione delle aree di stoccaggio materiali, dei percorsi degli automezzi e delle recinzioni*" - Aggiornamento 2.1 del 29.04.2024, scala 1:500, a firma del tecnico incaricato;

PRESCRIZIONI:

- a) La ditta **PLASTISAVIO S.p.A.**, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno – Via della Liberazione n. 25, è iscritta al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'impianto sito in Comune di **Bertinoro - Via Siena n. 329**;
- b) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Bertinoro - Via Siena n. 329**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggi o istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Potenzialità giornaliera di recupero (t/g)	Recupero annuo (t)
6.1 - Rifiuti e imballaggi usati in plastica	020104, 150102, 191204, 200139	R3-R13	275	11.250	45	11.250
6.2 - Sfridi, scarti, polveri di materie plastiche	120105, 070213, 160306	R3-R13	25	1.250	5	1.250

- c) L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 4** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- d) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06 per quanto applicabili all'impianto, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- e) Presso l'impianto **non possono essere effettuate operazioni di recupero R3 superiori a 50 t/giorno, in assenza di preventivo espletamento delle procedure previste dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06 (VAP/screening).** A tal fine la Ditta dovrà riportare **su apposito registro le pesate dei rifiuti** che vengono sottoposti a recupero.
- f) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.